

## CAPITOLATO SPECIALE

**Servizio di manutenzione straordinaria specifica e di controllo della funzionalità delle sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5 e relativi accessori specifici, fornitura di ricambi consumabili e standard di calibrazione originali nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente.**

Cagliari, giugno 2025

## Servizio Qualità Acqua Erogata

### INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 2 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione .....	3
Art. 3 – Importo e durata del servizio .....	3
Art. 4 – Descrizione del servizio .....	4
Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore .....	5
Art. 6 – Attivazione del servizio .....	6
Art. 7 - Requisiti di partecipazione .....	6
Art. 8 - Personale per l'espletamento del servizio .....	7
Art. 9 – Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia .....	7
Art. 10– Controlli da parte dell'Ente .....	7
Art. 11 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore .....	7
Art. 12 – Recesso dall'appalto .....	8
Art. 13 – Spese contrattuali .....	8
Art. 14 – Verifica di conformità .....	8
Art. 15 – Pagamenti .....	8
Art. 16 – Garanzia definitiva .....	9
Art. 17 – Cessione del contratto e sub-appalti .....	9
Art. 18 – Penali .....	9
Art. 19 – Osservanza di leggi e regolamenti .....	11
Art. 20 – Revisione dei prezzi .....	11

## Servizio Qualità Acqua Erogata

### Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato disciplina l'appalto relativo al servizio di manutenzione straordinaria specifica e di controllo della funzionalità delle sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 5 e relativi accessori specifici, fornitura di ricambi, consumabili e standard di calibrazione originali nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente.

Le sonde sono installate nelle stazioni idrologiche posizionate negli invasi gestiti dall'Enas per il monitoraggio automatico della qualità delle acque e sono distribuite come segue: 18 alloggiare nelle stazioni idrologiche installate in 18 invasi, 18 di ricambio destinate alla sostituzione di quelle presenti nelle stazioni idrologiche e 4 portatili destinate al monitoraggio manuale. Le sonde sono inoltre dotate di 7 unità portatili di acquisizione dati e relativi accessori, 7 avvolgitori a contatti striscianti.

La loro funzione è quella di acquisire i dati di qualità delle acque invase in automatico ed in continuo e trasmettere i valori dei parametri ai centri di acquisizione sia delle case di guardia degli invasi che al centro di controllo principale situato a Cagliari nella sede dell'Enas.

Il servizio prevede nello specifico la manutenzione straordinaria di tutte le sonde multiparametriche con la sostituzione dei sensori o altre componenti difettose con ricambi originali ed eventuale adeguamento tecnologico, il ripristino e la calibrazione di tutti i sensori in dotazione alle sonde per il loro corretto funzionamento, la manutenzione dei relativi accessori tipo data logger, tablet pc portatili o la loro sostituzione ed adeguamento tecnologico per le acquisizioni in campo dei parametri chimico fisici inviati dalle sonde, relativi cavi dedicati alle connessioni tra sonde e strumenti di acquisizione. Il servizio comprende anche la fornitura di tutti i pezzi di ricambi, i consumabili e gli standard di calibrazione dei sensori originali.

### Art. 2 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La procedura di gara scelta dalla S.A. è la procedura negoziata con gli operatori economici individuati tramite manifestazione di interesse da svolgersi attraverso la piattaforma SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso** determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, in quanto trattasi di affidamento di forniture o di servizi **standardizzati**, che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, [D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. art. 108 comma 3] e **non sono configurabili servizi ad alta intensità di manodopera** in quanto il costo previsto della manodopera è inferiore al 10 per cento dell'importo totale del contratto.

### Art. 3 – Importo e durata del servizio

L'importo del servizio, stabilito a corpo, è stimato sulla base dei servizi della stessa natura effettuati precedentemente e commissionati dalla Stazione appaltante in **€ 175.000,00 al netto dell'IVA**. La durata del servizio di manutenzione specialistica è stabilita in mesi 18 (diciotto) decorrenti dal verbale di attivazione.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00** (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) non essendo presenti rischi da interferenza trattandosi di un servizio di manutenzione che verrà eseguito esclusivamente nei laboratori dell'operatore economico e di fornitura di materiale, come descritto all'art.4 del presente Capitolato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

## Servizio Qualità Acqua Erogata

In tal caso, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, sono previste clausole di revisione dei prezzi, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 e relativi commi del codice e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, l'Ente potrà richiedere, mediante apposita comunicazione, all'appaltatore, un aumento o una diminuzione delle attività previste fino ad un massimo del 20%, con adeguata variazione dell'importo contrattuale, calcolata sulla base dei prezzi offerti in fase di gara e pari a € 35.000,00 + IVA.

Il valore complessivo d'appalto è pari a **€ 210.000,00 + IVA** costituito da € 175.000,00 + IVA per 18 mesi e € 35.000,00 + IVA per l'importo massimo del quinto d'obbligo.

Resta comunque stabilito che l'ENAS può, in qualunque momento, recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e s.m.i.

Ai sensi del Codice, Articolo 11 comma 2 e s.m.i.- *Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore* - la stazione appaltante indica, come contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, il vigente CCNL del Commercio.

Il costo stimato della manodopera è di circa € 5.250,00 per diciotto mesi, corrispondente al 3% dell'importo netto a base d'asta.

### **Art. 4 – Descrizione del servizio**

Il servizio prevede la manutenzione straordinaria di 40 sonde multiparametriche e relativi accessori, 7 unità portatili di acquisizione dati e relativi accessori, 7 avvolgitori a contatti striscianti.

Per ciascuna sonda multiparametrica la manutenzione prevede i seguenti interventi:

- Pulizia e controllo della funzionalità di tutti i sensori installati nel corpo sonda;
- Sostituzione o riparazione dei sensori danneggiati o esausti;
- Calibrazione di tutti i sensori;
- Riparazione o sostituzione della valigia di trasporto in tela idrorepellente.

Per ciascuna unità portatile di acquisizione dati la manutenzione prevede:

- Controllo generale della funzionalità di tutte le parti elettriche ed elettroniche dell'unità;
- Sostituzione batteria di alimentazione ed in tampone, ;
- Sostituzione o riparazione tastiera e display;
- Sostituzione o riparazione cavi di alimentazione e connessione.

Per ciascun avvolgitore a contatti striscianti si prevede:

- Sostituzione o riparazione del cavo di alimentazione e connessione;
- Sostituzione contatti striscianti e connettori;
- Sostituzione avvolgitore.

Tutte le operazioni di manutenzione sopra descritte dovranno essere eseguite presso il laboratorio della Ditta appaltatrice, con utilizzo di ricambi componenti originali cioè provenienti o approvati dalla ditta produttrice delle sonde.

Il servizio prevede inoltre la fornitura di tutti i ricambi e gli standard di calibrazione necessari per la manutenzione ordinaria che viene eseguita dai tecnici Enas presso il laboratorio chimico biologico.

## Servizio Qualità Acqua Erogata

Anche la fornitura in questione dovrà riguardare ricambi componenti originali cioè provenienti o approvati dalla ditta produttrice delle sonde.

La manutenzione straordinaria dovrà essere eseguita secondo le modalità e le tempistiche impartite da Enas che comunicherà via e-mail alla ditta appaltatrice la richiesta di intervento straordinario sulle sonde e relativi accessori, la ditta dovrà informare l'Ente sulle anomalie riscontrate e quantificare gli interventi da eseguire su ciascuna apparecchiatura.

Le sonde ed i relativi accessori saranno inviate alla ditta appaltatrice singolarmente o a gruppi in base alle esigenze dell'Enas relative alla gestione del sistema di monitoraggio automatico. A partire dal giorno della spedizione del suddetto materiale da parte di Enas la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire la manutenzione o la fornitura dei ricambi e consumabili entro 60 giorni lavorativi. Le spese relative alla spedizione delle sonde e dei relativi accessori dal laboratorio Enas al laboratorio della ditta appaltatrice e viceversa sono comprese nell'importo stimato del servizio.

### **Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore.**

L'appaltatore nell'esecuzione del contratto è obbligato ad adempiere pienamente, senza eccezione alcuna, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto.

Secondo quanto previsto dall'Allegato II.3 del Codice appalti gli operatori economici:

- che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti devono trasmettere, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 1, comma 1);
- che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 1, comma 2);
- che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono, altresì, tenuti a consegnare, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 1, comma 3);
- al momento della presentazione dell'offerta, devono dichiarare di aver assolto, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 e devono garantire (con apposita dichiarazione) che, in caso di aggiudicazione del contratto e nel caso fosse necessario l'impiego di nuovo personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse, procederanno all'assunzione di una quota pari almeno al 30 per cento, sia di personale giovanile sia di personale femminile (art. 1, comma 4).

## Servizio Qualità Acqua Erogata

### **Art. 6 – Attivazione del servizio**

Il servizio decorrerà a partire dal verbale di attivazione del contratto. In caso d'urgenza l'ENAS, potrà provvedere, **con apposito verbale redatto dal RUP, all'attivazione del servizio in oggetto anche in pendenza della stipula di contratto.**

### **Art. 7 - Requisiti di partecipazione**

Per poter partecipare alla procedura negoziata in oggetto, il concorrente deve essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura, dei requisiti minimi di cui ai successivi paragrafi.

#### ***Requisiti di ordine generale - cause di esclusione***

E' causa di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati previsti dall'art.94 del codice.

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti la sussistenza di infrazioni e di altre violazioni elencate nell'art. 95 del codice, o di gravi illeciti professionali ricompresi nell'art.98.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

#### ***Requisiti di ordine speciale***

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale e fornire alla Stazione appaltante, nella domanda di partecipazione alla procedura negoziata, l'indicazione dei dati e dei documenti relativi agli stessi requisiti (art.91 comma 2 del Codice) riportati di seguito.

##### **Idoneità professionale:**

è necessaria l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

##### **Capacità economica e finanziaria:**

fatturato globale minimo di € 300.000,00 (trecentomila) maturato nel triennio 2022-2024 (art. 100, comma 11 del Codice).

Tale requisito trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara selezionando operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo del servizio richiesto.

## Servizio Qualità Acqua Erogata

### Capacità tecniche e professionali:

quale requisito di capacità tecnico-professionale l'appaltatore dovrà dimostrare di possedere comprovata esperienza documentata nell'aver eseguito, nel triennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati (art. 100 comma 11 del Codice).

In particolare il concorrente deve aver eseguito servizi analoghi a manutenzione di strumentazione scientifica, sonde multiparametriche per l'acquisizione in campo di parametri chimico-fisici per il monitoraggio della qualità dell'acqua lacustre e fornitura di pezzi di ricambio e consumabili.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 del Codice verrà effettuata attraverso la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

### **Art. 8 - Personale per l'espletamento del servizio**

L'appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale e di sicurezza del lavoro ed in particolare quanto previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con l'impiego di personale di adeguate competenze e capacità ed in numero sufficiente a garantire il regolare e puntuale svolgimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dai suoi allegati.

Secondo quanto previsto dagli articoli 57 e 102 del Codice, l'appaltatore dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione da produrre in fase di partecipazione alla gara, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (cfr. Art. 2 – Importo e durata del servizio del presente capitolato speciale) nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 del Codice, l'appaltatore dovrà inoltre impegnarsi, sempre con apposita dichiarazione da produrre in fase di partecipazione alla procedura negoziata e in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile

### **Art. 9 – Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia**

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### **Art. 10– Controlli da parte dell'Ente**

L'Ente, attraverso l'attività del RUP, effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga svolto in conformità ai patti contrattuali.

### **Art. 11 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore**

Qualora l'appaltatore si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi o alle condizioni contrattuali, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.



## Servizio Qualità Acqua Erogata

L'appaltatore dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto l'immediato incameramento della cauzione, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'appaltatore di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, al servizio cui esso si riferisce, sia eseguendolo direttamente, sia a mezzo di altra Impresa.

### **Art. 12 – Recesso dall'appalto**

Non è ammesso il recesso dall'appalto da parte dell'appaltatore.

Il recesso viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

### **Art. 13 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di gara, le spese di bollo e quelle notarili per la stipula del contratto ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

### **Art. 14 – Verifica di conformità**

Ai sensi dell'art 116 comma 1 del codice e s.m.i. il contratto è soggetto a verifica di conformità (in corso di esecuzione e definitiva) al fine di accertarne la regolare esecuzione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata dal RUP, con cadenza trimestrale entro 10 giorni dal termine del periodo di riferimento; di detta verifica è redatto apposito verbale .

A conclusione delle prestazioni contrattuali il RUP effettua la verifica di conformità definitiva e successivamente entro 10 giorni rilascia il Certificato di verifica di conformità.

### **Art. 15 – Pagamenti**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ENAS e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP).

**Il pagamento sarà disposto sulla base degli stati di avanzamento delle attività, previa emissione da parte del Responsabile Unico di Progetto per l'Ente, del certificato di pagamento e a fine contratto, del certificato di Verifica di conformità, con mandati intestati all'impresa**



## Servizio Qualità Acqua Erogata

**entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dell'Ente.**

**Pertanto la ditta potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione del certificato di pagamento o dell'approvazione del Certificato di verifica di conformità a fine servizio.** Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), che sarà richiesta da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'Art. 25 del D.L. 24/04/2014, n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89 l'appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 Aprile 2013, n.55.

Le fatture dovranno riportare oltre ai dati costitutivi delle fatture ordinarie, **obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio (EEGEKE), il CIG, il CUP (ove previsto) e il nominativo del RUP.** Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato dall'Ente.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG, il CUP e il nominativo del RUP riportati in contratto.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **Art. 16 – Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 53 del Codice per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore **deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva»,** a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste.

Inoltre, per tutto il periodo di svolgimento dei servizi di cui in appalto, l'appaltatore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative di adeguato massimale che garantiscano il risarcimento di tutti i danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto (capitale, interessi e spese) arrecati alla strumentazione di proprietà dell'Ente per il servizio oggetto dell'appalto.

### **Art. 17 – Cessione del contratto e sub-appalti**

E' vietata qualsiasi cessione del contratto. E' ammesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del Codice appalti e s.m.i. La quota subappaltabile non potrà superare i limiti di legge dell'importo complessivo del contratto.

### **Art. 18 – Penali**

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

## Servizio Qualità Acqua Erogata

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora la prestazione del servizio non fosse corrispondente con le prescrizioni riportate nel presente Capitolato e nei relativi allegati, per documentata negligenza da parte dell'appaltatore, verranno applicate le sotto elencate penali, relative alle inadempienze contrattuali accertate dal RUP, nel corso dei controlli:

1. Ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione specifica sulle sonde multiparametriche e sui relativi accessori, rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale all'art. 4, nella misura di € 100 per ogni giorno di ritardo.
2. Ritardi nella fornitura del materiale consumabile o di ricambi destinati alla manutenzione ordinaria delle sonde multiparametriche e relativi accessori, rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale all'art. 4, nella misura di € 50 per ogni giorno di ritardo.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, relativo alla trasmissione della relazione sulla situazione del personale, l'Appaltatore è soggetto:

- a. ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- b. ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c. ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 1, comma 3 dell'allegato II.3 al Codice, circa la trasmissione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68 del 12 marzo 1999 e della relazione relativa agli obblighi ed eventuali sanzioni e provvedimenti a loro carico nel triennio antecedente la data di presentazione delle offerte, l'Appaltatore è soggetto:

- a. ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- b. ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c. ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 1, comma 4 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:

## Servizio Qualità Acqua Erogata

- a. ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, e per i successivi trenta giorni;
- b. ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c. ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al novantesimo giorno di ritardo;

Le penali sono cumulabili e verranno notificate tramite un verbale predisposto dal RUP, nel quale viene riportata l'inadempienza e/o negligenza riscontrata, gli elementi probanti l'accertamento effettuato, il relativo ammontare e l'eventuale termine perentorio entro il quale l'appaltatore dovrà uniformarsi alle direttive impartite per ovviare alla negligenza o inadempienza in atto.

L'importo complessivo delle penali applicate verrà detratto dall'importo relativo al pagamento della manutenzione o fornitura prevista oggetto del contratto.

### **Art. 19 – Osservanza di leggi e regolamenti**

L'Appaltatore si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

In relazione all'appalto del servizio ed all'esecuzione del contratto si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche.

### **Art. 20 – Revisione dei prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire (art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito L'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Ai fini del calcolo, secondo le modalità stabilite dall'Allegato II.2 bis sezione III del Codice, si riportano gli indici revisionali rilevanti riferiti al servizio oggetto del presente capitolato:

CPV: 50411000 – Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, in associazione univoca (utilizzando come CPV di riferimento l'attinente CPV 5040000) con l'indice ISTAT 3313 – Riparazione e manutenzione apparecchiature elettroniche e ottiche (tipo Indice PPI – Produzione dei Prodotti Industriali) secondo quanto indicato nella tabella D.1 dell'Allegato II.2 bis sezione III del Codice.